Mattei
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Aversa

Aversa, 24/09/2026

I.S.I.S.S. "E. MATTEI"-AVERSA
Prot. 0011145 del 24/09/2026
VII (Uscita)

Al Personale Docente

e p.c. Al Direttore SS. GG. AA.
Uff. Personale – Cutillo /Orabona

COMUNICAZIONE N. 37

OGGETTO: chiarimenti ed applicazione istituto permessi/assenze per malattia - visite/terapie specialistiche

In riferimento all'oggetto, si precisa che, così come chiarito dalla Nota MIUR 7457 del 06/05/2015, la Sentenza TAR Lazio 5174 del 17/04/2015 ha annullato la Circolare Funzione Pubblica 2/2014, sottolineando la necessità che la materia in questione sia disciplinata in atti contrattuali.

Di conseguenza, nelle more della ridefinizione della disciplina, le assenze in oggetto sono disciplinate dall'art. 55 septies, comma 5 ter - D. Lgs 165/01 che così recita: "*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario**, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica*".

A tal proposito, si ricorda che la Circolare Ministeriale 301/96, riconoscendo valido, anche per il comparto Scuola, il parere ARAN - Ministeri, foglio prot. n. 11/2 del 15 febbraio 1996, così dispone: "*Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, **ove non sia dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio**, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero*".

La suddetta Circolare, interpretativa del comma 15, art. 23 (Assenze per malattia) del CCNL 04.08.1995, confermato integralmente nel comma 16, art. 17 del CCNL 29.11.2007 ancora vigente, è tuttora valida per cui **la richiesta di assenza per malattia,** ovvero **per l'espletamento di visite/terapie specialistiche può essere effettuata solo se non sia oggettivamente possibile ricevere tali prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro.**

In tal caso, si precisa che **la richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo**, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità e che questa tipologia di assenza **deve essere giustificata, anche in ordine all'orario (necessariamente coincidente con l'orario di lavoro)**, mediante attestazione del medico o della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione.

Si invita, pertanto, il personale docente ad **attenersi alle suddette disposizioni normative e contrattuali**. Sarà cura del DSGA e dell'Uff. Personale controllare la correttezza delle richieste, verificare la tipologia di assenza e richiedere idonea documentazione/certificazione; **in mancanza regolarizzare l'assenza con la concessione di altri tipi di permesso (**in alternativa ai permessi/assenze in oggetto, infatti, resta ferma la possibilità di fruire di altri tipi di permesso – brevi / a recupero, per motivi personali, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Manica

Amm. Finan e Marketing | Grafica e Comunicazione | Serv. per la San. e Ass. Sociale | Servizi Commerciali | Turismo